



COMUNE DI PISA

DIREZIONE DD\_15A EDILIZIA PUBBLICA

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo agli impianti di Scuole Com.li , Mercato Ortofrutticolo, Giardino Scotto e Palestra in Loc. Oratoio.**

## PROGETTO ESECUTIVO

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Responsabile Unico del Procedimento**

**Ing. Stefano GARZELLA**

**Progettista:**

**Geom. Antonio Degl'Innocenti**

Pisa 07 Maggio 2018

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## PARTE PRIMA

**Oggetto:** : Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo agli impianti antincendio di Scuole Com.li., Mercato Ortofrutticolo, Giardino Scotto e Palestra in Loc. Oratoio.

### 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Le opere previste consistono essenzialmente esecuzione dei sottoscritti lavori:

- 1) Sc. Mat. Calandrini, Sc. Elem. Toti e sc. Elem. Newbery - *Sostituzione di tubazioni in plastica non più a norma, con altre in acciaio ed installazione di generatore di calore nel locale pompe.*
- 2) Sc. Mat. Calandrini, Sc. Elem. Collodi, Sc. Elem. Filzi, Sc. Media Mazzini, Sc. Elem. De Sanctis, Sc. Elem. Gereschi, Sc. Elem. Oberdan, Sc. Media Galilei, Sc. Elem. Lorenzini, Sc. Elem. Sauro, Sc. Elem. Battisti, Sc. Media Fucini (centrale), Sc. Media Fucini (succursale), Sc. Elem. Novelli, Sc. Elem. Toti, Sc. Elem. Biagi, Sc. Media Tonilo (succursale), Sc. Elem. Pisano, Sc. Elem. D. Chiesa, Sc. Media Fibonacci (succursale), Sc. Elem. Don Milani, Sc. Elem. Baracca, Sc. Elem. Genovesi, Sc. Media Gamerra (centrale), Sc. Media Gamerra (succursale), Sc. Elem. Newbery, Sc. Elem. Rismondo, Sc. Elem. Quasimodo, Sc. Elem. Viviani, Sc. Media Rismondo, Giardino Scotto; Mercato Ortofrutticolo, Palestre Oratoio, Torre Guelfa, Arsenali Medicei, Palazzetto dello Sports, Palazzo Pretorio, Boblioteca Com. le – *Installazione di generatore di calore nel locale pompe.*
- 3) Palestre in Loc. Oratoio - *Sostituzione di apparecchiature elettriche ed idrauliche ormai vetuste e/o non più funzionanti, con altre simili a quelle ora installate nuove e perfettamente efficienti ed installazione di generatore di calore nel locale pompe*
- 4) Giardino Scotto – *Tinteggiatura locale pompe, revisione pompe idrauliche, revisione generatore elettrico ed installazione di generatore di calore nel locale pompe.*
- 5) Mercato Ortofrutticolo - *Sostituzione di materiale pompieristico vetusto, tinteggiatura dei serbatoi di riserva idrica in acciaio ed installazione di generatore di calore nel locale pompe..*

## **2 AMMONTARE DELL'APPALTO – QUADRO ECONOMICO**

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nell'appalto ammonta a Euro 39.988,42 (**€ Trentanove mila novecentottantotto/42**) come risulta dal seguente prospetto:

### **LAVORI:**

Cat.	Cod. cat.	Descrizione lavorazioni	importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso	importo per l'esecuzione delle lavorazioni in economia	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	totali categoria		
<b>P</b>	<b>OS3</b>	Lavori a corpo	€ 7'593,24			<b>€ 39.988,42</b>		
		Lavori a misura	€ 29'997,18		€ 230,00			
		Lavori in economia		€ 2'168,00				
<b>Totale a base d'asta € 39.988,42</b>								
P = categoria prevalente		OS3						

Le categorie indicate nel suddetto quadro costituiscono i “gruppi di categorie ritenute omogenee” di cui all’art. 3 comma 1 lettera s del D.P.R. 207/2010.

## **3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO**

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, dal d.m. 145/2000 per le parti ancora in vigore, dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore, dalla legge Regione Toscana n. 38/2007, così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 13/2008, è regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

## **4 DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.

### *4.1 Pagamento delle retribuzioni*

- 1) Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n° 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.
- 2) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la

Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

- 3) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento come previsto all'art. 13. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

#### *4.2 Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi*

- 1) Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo quanto disposto dall'art. 31 della legge 98/2013, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità si procederà secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 98/2013.
- 2) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4 c. 3 del DPR n°207/2010, sosponderà il pagamento e chiederà espressamente agli Enti di specificare l'importo dovuto. Nel caso l'irregolarità riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o più subappaltatori, la sospensione sarà riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sarà effettuato solo dopo la comunicazione da parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo l'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell'avvenuta corresponsione da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della vertenza.
- 3) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il Subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

#### *4.3 Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarità del lavoro*

- 1) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
- 2) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.
- 3) In ogni momento il Direttore dei Lavori (e il Coordinatore della Sicurezza, laddove nominato) e, per suo tramite, il R.U.P., possono comunque richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 D.L. 112/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 4) Nel caso in cui la Stazione Appaltante verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalerà quanto sopra alla

Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008.

- 5) Inoltre diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici giorni. Disporrà inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008.
- 6) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
- 7) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art. 13. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

## 5 PIANI DI SICUREZZA

- 1) L'impresa appaltatrice dovrà redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
  - a) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.
  - b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di cui alla lett. a). Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all' art. 45 del D. Lgs 50/2016 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui all'art.45 del D. Lgs 50/2016 alle imprese che eseguiranno i lavori.
- 2) Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
- 3) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008, è obbligato a fornire alla Stazione appaltante:
  - a. la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del predetto decreto;
  - b. l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
  - c. una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
  - d. una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.
- 4) Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore.
- 5) L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

## 6 SMALTIMENTO RIFIUTI

- 1) L'appaltatore provvederà alla rimozione dei rifiuti, comunque classificati, alla loro selezione

e cernita, all'eventuale deposito temporaneo in cantiere e al loro carico e consegna a impianto autorizzato per lo smaltimento/trattamento. La ditta appaltatrice dovrà dichiarare preliminarmente all'inizio delle attività i mezzi meccanici che saranno utilizzati e gli impianti di destinazione finale dei rifiuti da smaltire, indicando i percorsi che si intendono seguire. Durante il corso dei lavori la ditta appaltatrice dovrà inoltre seguire le indicazioni eventualmente impartite dal personale tecnico del Comune appaltante o del personale tecnico da questo incaricato.

- 2) Tutti gli oneri connessi con il conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, compreso l'eventuale pagamento dell'ecotassa e di ogni altra imposta e/o contribuzione dovuta a qualsiasi titolo per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti, sono a totale carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il relativo prezzo d'appalto, anche dove non esplicitamente indicato nella voce di lavorazione.

## **8 DOMICILIO DELL'APPALTATORE – PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE**

- 1) L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio di cui all'art. 2 del Capitolato generale d'appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate al domicilio al numero dichiarato dalla stessa impresa nella comunicazione di elezione di domicilio. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
- 2) Detta comunicazione deve inoltre indicare alla Stazione Appaltante le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e rilasciare quietanza per le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Le persone indicate devono coincidere con quelle previste in contratto, ogni successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante, in difetto questa non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

## **9 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo, eventualmente integrato dalle disposizioni impartite dal DL nel corso dell'esecuzione.

## **10 CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO**

- 1) Nella condotta dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.
- 2) Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori.
- 3) L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, ove mai dovesse occorrere, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dal Comune o dagli altri Enti ad altre Ditte. Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati alle Ditte

sudette, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi previsti dal presente capitolato e dovrà anche dare in uso gratuito le strutture provvisionali esistenti in cantiere.

4) L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

5) L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo.

6) Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da permettere l'apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.

7) Il Direttore dei lavori impedisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo fax con rapporto positivo di trasmissione fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore dell'ordine di servizio.

8) L'appaltatore ha l'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.

9) Laddove l'Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, è prevista l'applicazione di una penale nella misura prevista dal contratto per ciascun inadempimento.

10) In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del d.p.r. 207/2010.

## **11 SUBAPPALTO**

1. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso l'amministrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o

delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- l’inserimento delle clausole relative all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3 È vietato all’appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante.

4 Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

## **11.1 Obblighi in materia di sicurezza**

1 L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

2 All'atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà comprovare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, fornire la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità tecnico-professionale.

3 La stazione appaltante, prima dell'autorizzazione al subappalto, provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prevista all'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/2007. In particolare, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), verrà verificato il rispetto degli adempimenti previsti all'art. 90 del d.lgs. 81/2008 e dal presente capitolo.

4 Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dal presente capitolo.

5 Il subappaltatore dovrà:

- 5.1. redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;
- 5.2. informare/ formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con l'esecuzione dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.

6 Per ciascun pagamento all'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore della Sicurezza).

7 In caso di violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza da parte degli eventuali subappaltatori verranno applicate all'appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto previsti dal presente capitolo. Laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdettivi ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008 il contratto è risolto di diritto come previsto dal presente capitolo.

## **12 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA**

- 1) Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e l'Appaltatore dovrà a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.
- 2) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica autorizzazione del RUP su proposta del direttore dei lavori nel rispetto delle condizioni di seguito specificate.
- 3) La stazione appaltante può ordinare una variazione in corso d'opera dei lavori nell'ipotesi prevista dall'art. 106 del D Lgs 50/2016 comma 1 lett. c). In questo caso vale il limite previsto al comma 7 dello stesso articolo.

- 4) Se l'importo dei lavori per le variazioni (in più o meno) non supera un quinto dell'importo dei lavori, la stazione appaltante può ordinarne l'esecuzione e l'appaltatore non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuove lavorazioni o ai materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, è tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Per ogni altro aspetto inerente la modifica del contratto si fa riferimento all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, combinato per quanto ancora applicabile con i disposti del DPR 207/10.

## **13 RISOLUZIONE**

La stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/16, il quale si intende interamente richiamato in tutti i suoi articoli.

## **14 RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE**

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
  - 1.1. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - 1.2. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1.2.1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - 1.2.2. l'eventuale maggiore costo derivato dall'eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi a base d'asta dovranno essere maggiorati;
    - 1.2.3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

## **15 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1671 c.c.